

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2003 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di adottare norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di agevolare il commercio sulla base di una leale concorrenza. Tali norme possono riguardare, in particolare, l'etichettatura.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine nella Comunità.
- (3) La crescente varietà sul mercato delle conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità rende necessario informare adeguatamente i consumatori sull'identità e le principali caratteristiche del prodotto. È pertanto necessario stabilire norme comuni in materia di denominazioni di vendita per le conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità.
- (4) A tale scopo occorre tener conto della norma STAN94 del *Codex alimentarius* nonché delle particolari condizioni prevalenti sul mercato comunitario.
- (5) Nell'interesse della trasparenza del mercato, della concorrenza leale e della varietà di scelta occorre specificare che le conserve di prodotti affini alle sardine dovrebbero essere preparate esclusivamente con pesci di specie chiaramente definite.
- (6) Si deve tener conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata relativi alle conserve di sardine.
- (7) Il termine «sardine» può figurare nella denominazione di vendita di prodotti affini alle sardine soltanto se reca un'adeguata qualifica. Denominazioni di vendita basate esclusivamente su nomi geografici non sono sufficientemente distintive. Per poter identificare correttamente ciascun prodotto affine alle sardine, evitando così confusione tra le diverse specie di pesci, il nome scientifico della specie dovrebbe essere utilizzato come termine qualificativo.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.⁽²⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

- (8) La combinazione del termine «sardine» con il nome comune di una specie di pesce affine alle sardine può solo creare confusione circa l'autentica natura del prodotto. D'altro lato, i nomi comuni nei quali non figura il termine «sardine» possono continuare ad essere utilizzati per la commercializzazione di prodotti affini alle sardine, nel rispetto della legislazione vigente nello Stato membro di commercializzazione e in modo da non indurre in errore i consumatori.
- (9) I requisiti fissati dal presente regolamento si dovrebbero applicare fatta salva la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽³⁾.
- (10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2136/89.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2136/89 è modificato come segue:

- 1) nel titolo i termini «che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine» sono sostituiti dai seguenti: «che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini.»;
- 2) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme che disciplinano la commercializzazione delle conserve di sardine e le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini commercializzate nella Comunità.»;

- 3) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per «conserve di sardine» si intendono i prodotti preparati con pesci della specie *Sardina pilchardus*;

⁽³⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.